Legge regionale 08 agosto 2007 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).

Capo II

Modifiche alla legge regionale 9/2005 in materia di tutela dei prati stabili naturali

Art. 14

(Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 9/2005)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), è aggiunto il seguente:

<<4 bis. Le norme di tutela di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano esclusivamente nelle zone E e F dei Piani regolatori comunali e dei Programmi di fabbricazione già esecutivi alla data di adozione del progetto di inventario di cui all'articolo 6.>>.

Art. 15

(Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge regionale 9/2005)

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 9/2005 è inserito il seguente:

<<Art. 6 bis

(Aggiornamento straordinario dell'inventario dei prati stabili naturali)

1. Qualora un terreno inserito nell'inventario di cui all'articolo 6, comma 1, non presenti i requisiti stabiliti dall'articolo 2, può essere escluso dall'inventario stesso a richiesta del Comune-proprietario o del conduttore, previa domanda in carta semplice indirizzata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

2. Entro novanta giorni il competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali e montagna si esprime sulla domanda, di cui al comma 1, e dispone l'eventuale aggiornamento dell'inventario.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, approva l'aggiornamento straordinario dell'inventario.>>.